



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Sommario

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2. SOGGETTI SEGNALANTI.....	3
3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	4
4. REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI.....	5
5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	5
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	6
7. ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI.....	7
8. LE TUTELE.....	8
8.1. OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	8
8.2. TUTELA DA RITORSIONI.....	9
8.3. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'.....	10
8.4. MISURE DI SOSTEGNO.....	11
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
10. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA.....	11
11. DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	12
12. DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O CONTABILE.....	12
13. VIOLAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA.....	12
14. DISPOSIZIONE FINALE.....	13

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente procedura di gestione delle segnalazioni Whistleblowing (“Procedura Whistleblowing”) è di descrivere le modalità operative inerenti alla gestione delle segnalazioni ricevute dalla società ai sensi del Decreto legislativo n. 24/2023, in attuazione della Direttiva Europea 2019/1937, definendo attività e ruoli degli attori coinvolti.

Il D.lgs. n. 24/2023 si pone l’obiettivo di proteggere le persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e normative nazionali, anche in conformità con quanto previsto dalle Linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

2. SOGGETTI SEGNALANTI

Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 24/2023, sono legittimate ad effettuare le segnalazioni di violazioni, le persone fisiche che operano nel contesto lavorativo della società:

- **dipendenti che prestano la propria attività lavorativa presso la società:**
 - con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, intermittente, determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio;
 - a prestazione occasionale.
- **lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti e tirocinanti**
- **che prestano la propria attività presso la società;**
- **partner e fornitori** (anche in regime di appalto/subappalto);
- **azionisti;**
- **le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** presso la società;

La tutela delle persone segnalanti è applicata anche qualora la segnalazione sia effettuata nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il rapporto di lavoro (o di uno dei predetti tipi di rapporto giuridico con la società) o durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

I segnalanti, come sopra individuati, saranno tutelati dalla società mediante le misure di protezione applicate ai sensi del Capo III del D.lgs. 24/2023 e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza (art. 12 D.lgs. 24/2023), della normativa in tema di trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 24/2023), del divieto di ritorsione (art. 17 D.lgs. 24/2023) e delle limitazioni della responsabilità (art. 20 D.lgs. 24/2023).

La tutela dalle ritorsioni, le limitazioni di responsabilità e le misure di sostegno (di cui ai successivi paragrafi 8.2, 8.3, 8.4), si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti, in quanto potenzialmente esposti a ritorsioni a seguito della segnalazione:

- **facilitatori**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo;
- **persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado o persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante;**
- **colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;**
- **enti di proprietà della persona segnalante – ossia enti di cui il segnalante è titolare in via**

- esclusiva oppure di cui detiene una compartecipazione maggioritaria – o per i quali lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (es. partnership tra imprese).

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può avere ad oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'attività della società.

Per **violazioni** si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione o della Società e che consistono in:

- illeciti posti in essere nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, relativi ai seguenti settori: i) appalti pubblici; ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; iii) sicurezza e conformità dei prodotti e sicurezza dei trasporti, nonché sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali; iv) tutela dell'ambiente; v) radioprotezione e sicurezza nucleare; vi) salute pubblica; vii) protezione dei consumatori; viii) protezione dei consumatori; ix) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea o riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto e la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui sopra;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non rientranti negli ambiti sopra indicati;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 oppure violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;

Rientrano anche quelle violazioni non ancora commesse, ma che si ritenga che possano esserlo sulla base di elementi concreti, come irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una violazione.

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- *contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;*
- *notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili;*
- *segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o caluniose o con l'unico scopo di danneggiare il segnalato.*

Ricordiamo di fare attenzione di riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utile per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione, ovvero:

- descrivere con precisione la condotta illecita oggetto della segnalazione;
- indicare le generalità del soggetto ritenuto responsabile della condotta illecita o indicare altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui viene attribuito la condotta illecita segnalata;

- descrivere le circostanze di tempo e luogo della condotta illecita;
- allegare tutti i documenti disponibili a supporto della segnalazione.

4. REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni:

- devono essere effettuate in **buona fede**;
- devono essere **circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi**;
- devono riguardare **fatti riscontrabili**;
- devono contenere tutte le **informazioni necessarie** per individuare gli autori della condotta illecita.

Si ricorda che, come evidenziato nelle Linee Guida dell'ANAC, non sono considerate informazioni segnalabili le notizie prive di fondamento, le informazioni già di pubblico dominio e le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o voci poco attendibili.

Si raccomanda di utilizzare il canale di segnalazione interno in modo responsabile, evitando di effettuare comunicazioni infondate o in malafede, in quanto tali azioni potrebbero comportare conseguenze legali o disciplinari.

5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La società ha previsto, in conformità con la normativa, un **canale di segnalazione interno, costituito da una piattaforma informatica**, fornito da soggetto terzo, che opera in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (d'ora in avanti GDPR), dotato di strumenti di crittografia atto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione delle segnalazioni è affidata ad un soggetto autorizzato competente, individuato nell'RPCT, Dott. Andrisani Nicola (di seguito anche il "gestore delle segnalazioni").

Nella gestione delle segnalazioni, il gestore delle segnalazioni può avvalersi del supporto di professionisti esterni allo scopo incaricati.

La procedura garantisce che la gestione delle segnalazioni venga affidata a soggetti che non si trovano in situazioni di conflitto di interessi.

Qualora le segnalazioni riguardino una condotta del nucleo dedicato a gestire la segnalazione, le stesse dovranno essere inviate direttamente ad ANAC, tramite le procedure dedicate.

Ogni segnalazione ricevuta da un soggetto diverso dal gestore delle segnalazioni incaricato, dovrà essere veicolata, entro 7 giorni dalla ricezione, al gestore delle segnalazioni, tramite la sezione "**Inoltra segnalazione**" nella piattaforma, e dovrà essere dato contestuale avviso al segnalante di tale trasmissione.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione – tramite il **canale informatico interno** è raggiungibile tramite link <https://lumiqsrl.sibilus.io/> , presente anche sul sito istituzionale a favore dei potenziali soggetti esterni segnalanti.

Qualora il segnalante preferisca effettuare la segnalazione rimanendo anonimo, *tale segnalazione potrà essere presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e contenente tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza dell'identità del segnalante. La società si riserva la facoltà di non dare seguito alle segnalazioni anonime non circostanziate, che verranno considerate inammissibili e quindi archiviate. In caso di segnalazione anonima, la Società non è in grado di assicurare tutte le tutele previste dal D.lgs. 24/2023; il segnalante anonimo successivamente identificato potrà usufruire di tutte le tutele sottoindicate.*

Il Segnalante, durante la procedura di segnalazione, dovrà seguire le seguenti raccomandazioni, contenute nella piattaforma informatica:

- *non usare un PC aziendale e/o un dispositivo connesso alla rete/intranet aziendale, se vuole rimanere anonimo;*
- *fornire il maggior numero possibile di dati ed informazioni;*
- *controllare con regolarità, tramite la sezione della piattaforma "Trova segnalazione", lo status della segnalazione ed interloquire con la società, anche rispondendo ad eventuali domande;*
- *indicare se una persona fisica che opera nel medesimo contesto lavorativo ti ha assistito nell'effettuare la segnalazione (Facilitatore);*
- *non inserire dati personali che potrebbero far risalire alla tua identità nella descrizione del fatto segnalato.*

La piattaforma informatica garantisce, come da normativa, le diverse modalità di segnalazione al segnalante:

- tramite compilazione del modulo inviando una **segnalazione in forma scritta**;
- tramite modulo inviata una **segnalazione in forma orale**, attraverso un sistema di messaggistica vocale registrato presente all'interno del medesimo canale informatico. In tal caso la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata, a cura del gestore delle segnalazioni, mediante dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto del file audio oppure mediante trascrizione integrale; in quest'ultimo caso, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione apponendovi la propria sottoscrizione.
- tramite modulo organizzando un **incontro diretto**, fissato entro un termine ragionevole, con il gestore delle segnalazioni. In tal caso la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata dal gestore delle segnalazioni mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro apponendovi la propria sottoscrizione. La segnalazione così acquisita deve essere inserita ad opera del gestore delle segnalazioni nella piattaforma informatica dedicata, nella quale sarà riportato l'iter istruttorio nonché il seguito della segnalazione medesima.

Il sistema informatico provvede alla cifratura e alla memorizzazione della segnalazione, separandola dall'identità del segnalante e inviando la notifica di arrivo al gestore delle segnalazioni.

Il segnalante potrà seguire l'iter della segnalazione mediante la sezione "**Trova segnalazione**" inserendo il codice OTP rilasciato dalla piattaforma contestualmente all'invio della segnalazione,

avendo la possibilità di integrare la segnalazione e di rispondere, mediante il sistema di messaggistica (chat e/o note) del medesimo canale informatico, ad eventuali richieste del gestore delle segnalazioni.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza nonché del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e, ove applicabile, 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

7. ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione inviata attraverso la piattaforma informatica viene ricevuta dal gestore delle segnalazioni e, entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa, viene rilasciato al segnalante un avviso di ricevimento.

Il gestore delle segnalazioni valuta se la segnalazione rientra nel campo di applicazione del D.lgs. 231/2001. In tal caso, informa l'Organismo di Vigilanza del contenuto della segnalazione per le osservazioni di competenza.

Successivamente, il gestore delle segnalazioni verifica l'ammissibilità della segnalazione.

Qualora in fase di valutazione preliminare circa l'ammissibilità della segnalazione si riscontri l'insussistenza delle condizioni essenziali previste per la segnalazione e per le relative tutele accordate al segnalante, la stessa sarà ritenuta inammissibile, dandone motivata comunicazione al segnalante.

In particolare, la segnalazione è considerata inammissibile ed è direttamente archiviata nelle seguenti ipotesi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate di cui nell'art. 2, comma 1 lett. a), del Decreto e richiamate nell'art. 3 delle presenti Linee guida;
- b) manifesta insussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa per l'effettuazione della segnalazione;
- c) manifesta incompetenza della società sulle questioni segnalate;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, indicati all'art. 5 della presente procedura.

Nei casi di cui alle lettere d) ed f), ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il gestore delle segnalazioni può chiedere al segnalante eventuali elementi integrativi, mediante il canale informatico dedicato ovvero anche di persona ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il gestore delle segnalazioni avvia l'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate per verificare la sussistenza degli stessi. Il gestore delle segnalazioni mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, chiedendo alla medesima le integrazioni necessarie per le finalità istruttorie.

Nel corso della disamina istruttoria, qualora non pregiudichi lo svolgimento delle attività e il gestore delle segnalazioni ritenga necessario acquisire informazioni, la persona coinvolta – e cioè la persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata – può essere informata dell'esistenza di una segnalazione nei suoi confronti e può essere sentita ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Restano fermi gli obblighi di riservatezza.

All'esito dell'istruttoria - e fuori dai casi di archiviazione per le ragioni di inammissibilità - il gestore delle segnalazioni può:

- archiviare la segnalazione in caso di infondatezza della stessa;
- condividere l'esito delle verifiche con l'Amministratore Unico, affinché proceda con:
 - l'adozione di provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari alla tutela della Società;
 - l'individuazione ed attuazione delle azioni di miglioramento
 - l'avvio dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

Il gestore delle segnalazioni provvede a fornire riscontro alla segnalazione, dandone comunicazione al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il riscontro è finalizzato a comunicare al segnalante le informazioni relative al seguito dato alla segnalazione e cioè l'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate o da adottare. Pertanto, il riscontro può anche essere meramente interlocutorio (ad esempio avvio dell'istruttoria interna e relativo stato di avanzamento), fermo restando che, al termine dell'istruttoria, l'esito finale dovrà essere comunicato al segnalante.

Qualora la segnalazione rientri nel campo del D.lgs. 231/2001, a conclusione delle verifiche effettuate, il gestore delle segnalazioni informa l'Organismo di Vigilanza dell'esito delle verifiche. In ogni caso, il gestore delle segnalazioni provvederà a predisporre una reportistica annuale delle segnalazioni ricevute e gestite, fornendo informazioni aggregate all'Amministratore Unico e all'Organismo di Vigilanza.

8. LE TUTELE

Nei confronti del soggetto che effettua la segnalazione ai sensi della presente procedura sono accordate le tutele di cui ai paragrafi che seguono. In particolare, le tutele si applicano se il segnalante al momento della segnalazione:

- aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere (es. il segnalante non deve aver consapevolmente segnalato informazioni errate o palesemente prive di fondamento) e rientrassero nell'ambito oggettivo della segnalazione indicato al paragrafo 3 che precede;
- ha rispettato quanto previsto dalla presente procedura.

I motivi che hanno indotto il segnalante a presentare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua tutela.

Le tutele di cui ai paragrafi che seguono che seguono non si applicano, invece, quando sia stata accertata con sentenza (anche di primo grado) la responsabilità del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile del segnalante per aver riferito informazioni false intenzionalmente con dolo o colpa. In queste ipotesi, sono, inoltre, previste sanzioni disciplinari.

8.1. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i soggetti coinvolti nella ricezione e trattamento delle segnalazioni devono garantire l'assoluta riservatezza dell'identità dei segnalanti, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

La tutela della riservatezza è altresì assicurata in favore del facilitatore, e cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo all'invio della segnalazione. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui questa possa evincersi, anche indirettamente, non sono rivelate, senza il consenso espresso del segnalante medesimo, a persone

diverse da quelle incaricate per la gestione delle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è assicurata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti del segnalato, l'identità del segnalante è coperta dal segreto d'ufficio fino alla chiusura delle indagini preliminari.

L'identità del segnalante potrà essere comunicata all'Autorità Giudiziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta per esigenze istruttorie.

Nell'ambito del procedimento innanzi alla Corte dei conti avviato nei confronti del segnalato, l'identità del segnalante non viene rivelata fino alla chiusura dell'istruttoria. Dopo questo termine l'identità del segnalante può essere disvelata dall'autorità contabile per essere utilizzata nel procedimento.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso il gestore delle segnalazioni provvede ad avvisare previamente la persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni per le quali si ritiene necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Medesimo avviso alla persona segnalante è dato altresì, nella procedura di segnalazione interna, quando la rivelazione della sua identità nonché le informazioni dalle quali può evincersi, anche indirettamente, tale identità sia indispensabile, anche ai fini della difesa della persona coinvolta, previo consenso espresso del segnalante stesso.

La richiesta di svelamento dell'identità avverrà tramite piattaforma attraverso la sezione "**Richiedi Svelamento identità**" con opportuna motivazione. Il soggetto segnalante tramite l'accesso alla propria area di gestione della propria segnalazione potrà fornire o meno il consenso allo svelamento dell'identità.

In caso di mancato consenso, il gestore delle segnalazioni sarà obbligato ad archiviare il caso o a valutare di inoltrare la segnalazione alle autorità o uffici competenti.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte all'accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché all'accesso civico generalizzato previsto dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8.2. TUTELA DA RITORSIONI

Nei confronti del segnalante e degli altri soggetti indicati al paragrafo 2 non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione – intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto – o misura discriminatoria, anche tentata o minacciata, per motivi collegati alla segnalazione e che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano un pregiudizio ai soggetti tutelati.

A titolo esemplificativo sono considerate ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica

dell'orario di lavoro;

- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di demerito o referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione, ovvero il mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti che vengano riconosciuti come aventi carattere ritorsivo sono considerati nulli.

L'adozione di misure discriminatorie può essere segnalata all'ANAC che, in caso di accertamento della natura ritorsiva del comportamento o dell'atto, può irrogare sanzioni alla società interessata.

8.3. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Il segnalante e gli altri soggetti indicati al paragrafo 2 non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare quando diffonde informazioni coperte dall'obbligo di segretezza, rispetto a:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.p.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La limitazione di responsabilità si applica anche per comportamenti, atti o omissioni poste in essere dall'ente o dalla persona se collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione (non superfluo).

L'esenzione da responsabilità opera solo se sussistono alcune condizioni, quali:

- l'acquisizione delle informazioni o l'accesso ai documenti è avvenuto in modo lecito (es. il segnalante ha fatto le copie di atti/accede alla e-mail di un altro collega con il suo consenso);
- al momento della segnalazione il segnalante aveva fondati motivi per ritenere che le informazioni fossero necessarie per far scoprire la violazione (non è integrato il presupposto, ad esempio, in caso di fini vendicativi o opportunistici).
- il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e che rientrassero nell'oggetto delle segnalazioni, avendo altresì effettuato la segnalazione secondo le modalità previste dalla presente procedura.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

8.4. MISURE DI SOSTEGNO

Il segnalante e gli altri soggetti indicati al paragrafo 2 hanno la possibilità di rivolgersi per la migliore effettuazione della segnalazione agli enti del Terzo settore (il cui elenco è reperibile al sito internet dell'ANAC), i quali prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione alle Autorità competenti, è effettuato dalla società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, a norma del GDPR e del Codice e, ove applicabile, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Agli interessati viene fornita dalla società apposita informativa, accessibile direttamente nella sezione **“FAQ-Sezione Documenti”** della piattaforma oppure in una sezione dedicata sul proprio sito internet, in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR. Gli stessi possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.lgs. 101/2018.

La società garantisce un livello di sicurezza adeguato ai rischi specifici derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con i fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

10. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Ferma restando l'attivazione in via prioritaria del canale interno alla società, la persona segnalante ha la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno, attivato e gestito dall'ANAC. Il ricorso al canale esterno è consentito qualora ricorra una delle seguenti condizioni espressamente previste:

- a) il canale interno, anche se obbligatorio, non è attivo;
- b) il canale interno attivato non è conforme a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023;
- c) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi delle disposizioni precedenti, ma la stessa non ha avuto seguito;
- d) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- e) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza dei presupposti sopra indicati la segnalazione non viene gestita da ANAC e il soggetto non beneficia delle tutele sopra indicate.

La procedura per la segnalazione attraverso il canale esterno è disciplinata dalle Linee guida emanate dalla competente Autorità (ANAC).

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta o in forma orale o mediante un incontro diretto, secondo le modalità fissate con le medesime Linee guida ANAC.

Il gestore delle segnalazioni provvede a trasmettere all'ANAC, mediante la procedura prevista dalla stessa Autorità, entro sette giorni dalla ricezione, eventuali segnalazioni esterne erroneamente pervenute alla società, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

11. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il soggetto segnalante ha la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica, beneficiando delle protezioni previste dal Decreto, qualora:

- il segnalante ha effettuato una segnalazione interna e una segnalazione esterna all'ANAC e nessuna delle due segnalazioni ha avuto riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- il segnalante ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e questa non ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
- il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze.

In assenza dei presupposti sopra indicati il soggetto non beneficia delle tutele sopra indicate.

12. DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O CONTABILE

Il soggetto segnalante può denunciare alle Autorità competenti le violazioni commesse o che potrebbero essere commesse, in applicazione delle garanzie previste dal Decreto.

13. VIOLAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

Sono previste sanzioni a rilevanza interna in caso di mancato rispetto della presente procedura, fermo in ogni caso qualsivoglia responsabilità, anche di natura civile, penale e/o amministrativa da accertarsi da parte delle autorità competenti. In particolare:

- provvedimenti in capo al segnalante che - a seguito di valutazione del gestore della segnalazione - abbia (i) in mala fede segnalato violazioni che si rivelino inconsistenti e, più in generale, (ii) abbia abusato o fatto un improprio utilizzo e/o un'intenzionale strumentalizzazione della presente procedura;
- provvedimenti in capo al segnalato nel caso in cui il gestore della segnalazione, all'esito dell'istruttoria, accerti la fondatezza della segnalazione;
- sanzioni a carico del gestore delle segnalazioni o dei soggetti preposti o comunque coinvolti nell'istruttoria in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- sanzioni a carico del gestore della segnalazione per l'omessa attività di verifica relativa alla segnalazione ricevuta;
- sanzioni a carico del soggetto che commette ritorsioni.

Dalla violazione della presente procedura può discendere l'applicazione delle specifiche sanzioni individuate nella Parte Generale del Modello Organizzativo alla sezione "Sistema disciplinare".

L'art. 21 del D.lgs. 24/2023 prevede, poi, specifiche sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle previsioni contenute nel medesimo Decreto.

14. DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee guida si applicano le disposizioni contenute nel Decreto nonché nelle Linee guida ANAC.